

REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2004

relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 751/2004, il fatto generatore del tasso di cambio da applicare nel 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia per la conversione di taluni importi in moneta nazionale è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. Il tasso da applicare corrisponde alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel corso del mese di calendario precedente la data del fatto generatore.
- (2) Il trattato di adesione del 2003 è entrato in vigore il 1º maggio 2004.
- (3) È quindi opportuno fissare il tasso di cambio applicabile per il 2004 ai pertinenti importi e aiuti in base al valore medio, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel corso del mese di aprile 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2004, il tasso di cambio figurante nell'allegato si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia ai seguenti importi:

- a) gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione⁽²⁾;
- b) gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio⁽³⁾;
- c) gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio⁽⁴⁾;
- d) l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.